



LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile



INQUADRAMENTO NORMATIVO




LA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA

L'Unione Europea nell'ambito del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" (CEP - Clean Energy Package) ha approvato le direttive:

2018/2001 (c.d. RED II) (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER))

2019/944 (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC)




La direttiva RED II è stata recepita **in via sperimentale** attraverso il combinato disposto:

- dell'art. 42 bis del d.l. 162/2019 convertito dalla legge 8/2020 (c.d. milleproroghe);
- del modello di regolazione di cui alla deliberazione AERA 318/2020/R/eel;
- del sistema di incentivazione definito dal MiSE (d.m. 16 settembre 2020).

L'art. 42 bis definisce modalità e condizioni ai fini dell'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della realizzazione di comunità di energia rinnovabile e distingue tra:

1. **Autoconsumatori di energia che agiscono collettivamente** (perimetro geografico: medesimo edificio o condominio);
2. **Comunità energetiche rinnovabili** (perimetro: reti di bassa tensione che afferiscono alla stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione).



ATTUAZIONE DIRETTIVE 2018/2001 e 2019/944


Il **d.lgs. 199/2021** (articoli 2, 8, 30, 31 32) **chiude la fase sperimentale** e avvia la definitiva implementazione delle forme di autoconsumo collettivo.

Il **d.lgs. 210/2021**, collegato al primo, dà attuazione alla direttiva UE 2019/944

Deliberazione ARERA 120/2022 (Implementazione disposizioni d.lgs. 199 e 210 in materia di autoconsumo)

Deliberazione ARERA 727/2022 (Testo integrato per la regolazione dell'autoconsumo diffuso)

TIAD (ad eccezione di alcuni punti) **si applica** a decorrere dall'ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del dm attuativo art. 8 d.lgs. 199/2021 (di prossima emanazione)



D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.


Art. 30 c.2: Autoconsumatori energia rinnovabile

Più clienti finali possono associarsi per diventare **autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** quando si trovano **nello stesso edificio o condominio**;

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere nuovi o esistenti e possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo rispetto al cliente finale;

L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta;

La partecipazione al gruppo degli autoconsumatori non può costituire attività commerciale e industriale principale delle imprese private.



D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.


Artt. 2 e 31: Definizione e membri CER

La comunità energetica rinnovabile è un **soggetto giuridico** basato sulla partecipazione aperta e volontaria di imprese, persone fisiche, enti o amministrazioni comunali.

Le nuove disposizioni prevedono un'apertura agli **enti religiosi**, a quelli del **terzo settore** e alle amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT.

Per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

La **partecipazione** alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.




D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. Artt. 31: Finalità CER

Obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera la comunità.

Soggetti pubblici e privati possono diventare insieme produttori e consumatori (*prosumers*) perseguendo finalità:

- **economiche** (riduzione costi utilizzando la propria energia);
- **sociali** (strumento contro la povertà energetica);
- **ambientali** (promozione produzione energia rinnovabile).




D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

Art. 32, c.1, lett. a), b), c): clienti finali e aspetti organizzativi

I **clienti finali** organizzati in CER o nelle configurazioni di autoconsumo:

- a) mantengono i loro **diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono **recedere in ogni momento** dalla configurazione di autoconsumo fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato;
- c) regolano i rapporti tramite un **contratto di diritto privato** che tiene conto di quanto disposto alle lett. a) e b) e che individua un soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.



D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.


Art. 31, c.1, lett. a): natura giuridica CER

La CER è un **soggetto di diritto autonomo**.

Sulla base delle definizioni fornite dalle direttive che le qualifica come forme di cooperazione tra cittadini o attori locali e della letteratura giuridica sull'argomento si desume che possano essere costituite in forma di qualsiasi **soggetto giuridico no profit** purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi in nome proprio.

A titolo esemplificativo, la forma potrebbe essere quella di:

- associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
- cooperativa;
- consorzio o società consortile.




D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

Art. 31: membri CER e differenze rispetto all'art. 42 bis del d.l. 162/2019

La disciplina del **d.lgs. 199/2021** ha esteso l'ambito di applicazione delle CER **rispetto alla disciplina previgente** con riferimento a tre aspetti principali:


- ha **ampliato le tipologie di soggetti partecipanti**;
- ha **aumentato la potenza energetica** degli impianti ammessi ad incentivo da 200 kW a 1 MW;
- ha modificato il presupposto del collegamento dei partecipanti alla medesima **cabina** da secondaria a **primaria**.



D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

Allargamento perimetro d'azione


	RECEPIMENTO TRANSITORIO (Art. 42bis del D.L. 162/2019)	RECEPIMENTO DEFINITIVO (D.L. 199/2021)
Taglia massima singolo impianto	200 kW	1000 kW
Estensione territoriale	utenti di bassa tensione (BT) afferenti alla stessa cabina (cabina secondaria)	utenti di media tensione (MT) afferenti alla stessa cabina (cabina primaria)
Membri che possono aderire	privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, PMI	privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, Università, PMI, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
Anno di realizzazione impianti da FER	possono accedere solo i nuovi impianti (entrati in esercizio dal 1° marzo 2020)	possibilità di includere impianti antercedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021



D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. (art. 31, c.2, lett. a) b), c)

Energia elettrica condivisa e autoconsumata: condizioni operative


- Ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili;
- ai fini dell'energia condivisa rileva solo la **produzione** di energia rinnovabile degli **impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità**;
- l'energia **autoprodotta** è utilizzata prioritariamente per l'**autoconsumo istantaneo** in sito ovvero per la **condivisione**;
- l'energia **eccedentaria** può essere accumulata e venduta;
- i membri della comunità utilizzano la **rete di distribuzione** per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio;
- l'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato (connessione alla medesima **cabina primaria** per accedere agli incentivi di cui all'art. 8).



D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. (art. 31, c.2, lett. d) Impianti: condizioni operative

La norma stabilisce:

- che gli **impianti** a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità siano **entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore** del decreto legislativo;
- la possibilità di adesione per **impianti esistenti** di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una **misura comunque non superiore al 30%** della potenza complessiva che fa capo alla comunità.




D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. (art. 31, c.2, lett. f) Ulteriori forme di energia da FER


La comunità può produrre e condividere ulteriori forme di energia da fonti rinnovabili (non solo quella elettrica) finalizzate all'utilizzo da parte dei membri.

Può promuovere:


- interventi integrati di **domotica**;
- interventi di **efficienza energetica**;
- offrire servizi di **ricarica dei veicoli elettrici** ai propri membri;
- assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio;
- offrire servizi ancillari e di flessibilità.



TIAD ED INCENTIVI



LE COMUNITA' ENERGETICHE




BENEFICI ECONOMICI

C = Autoconsumo fisico. Viene valorizzato al prezzo dell'energia pagata in bolletta


B = Autoconsumo virtuale/Energia condivisa dalla CER. Viene valorizzata in base agli incentivi erogati dal GSE + la restituzione della tariffa di trasmissione definita per le utenze in bassa tensione

A+B = Energia immessa in rete. Valorizzata al PUN (Prezzo Unico Nazionale)



Il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso.

- Fornisce il quadro delle Definizioni (Art.1)
- Definisce i Requisiti per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (Art.3)
- Chiarisce le Procedure per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (Art.4)
- Elenca gli adempimenti in capo ai referenti di una configurazione per l'autoconsumo diffuso e in capo al GSE (Art.5 e 6)
- Specifica le regolazione delle partite economiche (Art.7)
- Definisce gli obblighi informativi in capo a GSE, imprese distributrici e altri soggetti (Art.8)
- Definisce come si Individuano le aree sottese alla stessa cabina primaria (Art.10)
- Presenta il quadro delle verifiche e controlli operati dal GSE (Artt.12 e 13)




Alcuni chiarimenti.

Approvato il 27 dicembre con la deliberazione 727/22/R/EEL.


Per le Comunità Energetiche Rinnovabili si segnalano i seguenti aspetti:

- l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente al 15 dicembre 2021, nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;





Alcuni chiarimenti.

- Il servizio per l'autoconsumo diffuso è incompatibile con il regime di scambio sul posto (art. 4.1)
- sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all'autoconsumo) (art. 4.5)
- Ai fini della valorizzazione dell'energia autoconsumata, il GSE utilizza l'area sottesa alla cabina primaria, come individuata dai gestori di rete, vigente al momento della presentazione dell'istanza di attivazione. Tale area, in relazione ai punti di connessione che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso facenti parte dell'istanza, non è più oggetto di successiva modifica anche qualora il gestore di rete competente dovesse modificarla.




La procedura di attivazione della CER




I compiti del GSE

- Calcola l'energia elettrica condivisa oraria e mensile
- Calcola l'energia elettrica autoconsumata
- Calcola su base mensile il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata
- Riconosce alla CER il contributo per l'energia autoconsumata e il contributo per l'energia oggetto di incentivazione
- Predispone un apposito portale informatico, interoperabile con il sistema GAUDI, per l'accesso ai dati per l'erogazione del servizio di autoconsumo diffuso
- Pubblica sul portale informatico le aree sottese alle singole cabine primarie
- vigila sul rispetto delle tempistiche per l'invio dei dati da parte degli operatori di rete



Individuazione delle aree sottese alla stessa cabina primaria


- Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie pubblicano nei propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28/02/2023.
- Tale versione è valida fino al 30/09/2023 ed è sottoposta alla consultazione dei soggetti interessati che possono trasmettere le proprie osservazioni entro il 31/05/2023.
- le imprese distributrici realizzano i layer georeferenziati di tali aree e li mettono a disposizione del GSE entro il 30/07/2023, affinché possa procedere alla loro pubblicazione, entro il 30/09/2023, mediante un'unica interfaccia;
- Le aree sottese alle singole cabine primarie, a decorrere dal 1/10/2023, sono aggiornate con frequenza biennale.



Art. 8 - D. Lgs. 199/2021 - *Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia.*

Entro 180 gg sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti FER =< 1MW inseriti in AUC e CER, sulla base dei seguenti criteri direttivi:


- l'accesso all'incentivo concerne gli impianti FER di **potenza non superiore a 1 MW** entrati in esercizio **successivamente alla data di entrata in vigore** del D. Lgs. 199/2021;
- per AUC e CER l'incentivo è erogato solo in riferimento all'**energia condivisa** da impianti e utenze di consumo connesse **sotto la stessa cabina primaria**;
- l'incentivo è erogato in forma di **tariffa incentivante** attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;



Art. 8 - D. Lgs. 199/2021 - *Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia.*

- la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla **data di entrata in esercizio dell'impianto**, senza la preventiva iscrizione a bandi o registri;
- l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di **contingenti di potenza stabiliti su base quinquennale**.

Nelle more dell'adozione del decreto sull'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione **continua ad applicarsi il DM 16 settembre 2020** adottato in attuazione dell'art. 42*bis*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.




Elementi relativi al DM sugli incentivi per la condivisione dell'energia.

Consultazione pubblica conclusa in data 12 dicembre 2022.

Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all'incentivo:


- a) sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza (senza linea diretta) - [art. 30, c. 1, lett. a)];
- b) sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili - [art. 30, c. 2];
- c) comunità energetiche rinnovabili - [art. 31].

Oltre ai requisiti di potenza e di connessione alla rete di distribuzione, tramite punti facenti parte della porzione di rete sottesa alla medesima cabina primaria, si prevede che:



Elementi relativi al DM sugli incentivi per la condivisione dell'energia.


- gli impianti debbano possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del *Do No Significant Harm (DNSH)*;
- siano inclusi anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.



Elementi relativi al DM sugli incentivi per la condivisione dell'energia.

Modalità di accesso agli incentivi:


- **L'accesso diretto agli incentivi** a valle dell'entrata in esercizio degli impianti FER nel periodo 2023/2027, sarà ispirato ad una **logica di massima semplificazione**;
- si prevede un **contingente complessivo pari a 5 GW** nel periodo;
- si prevede la possibilità da parte del referente CER di richiedere al GSE una **verifica preliminare di ammissibilità alle disposizioni del DM**, a cui dare riscontro entro 90 gg.



Elementi relativi al DM sugli incentivi per la condivisione dell'energia


Caratteristiche dell'incentivo:

- Riconoscimento alle CER di una tariffa premio **pari a 110 Euro/MWh**, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza (all'interno del range 1-1.000 kW), da erogare limitatamente alla quota di energia condivisa.
- Limitatamente agli impianti fotovoltaici, la tariffa premio terrebbe in considerazione i diversi livelli di insolazione, prevedendo un incremento di **10 Euro/MWh** per le regioni del Nord e di 4 Euro/MWh per quelle del Centro.



Elementi relativi al DM sugli incentivi per la condivisione dell'energia.


- Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell'energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore.
- Nel caso, invece, in cui tale quota fosse inferiore al predetto limite del 70%, sull'energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo **pari a 80 Euro/MWh**. Nell'ambito del contratto d'incentivazione con il GSE sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione.



Elementi relativi al DM sugli incentivi per la condivisione dell'energia.


Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo:

- Alla luce delle nuove Linee Guida in materia di Aiuti di Stato in materia energetica e ambientale l'accesso alle nuove tariffe incentivanti sarebbe consentito solo per gli **impianti FER che** avviano i lavori ed **entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.**
- Per tale ragione, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 199/21 e prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento, viene proposta la seguente soluzione:
 - **gli impianti fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16.09.2020;**




Elementi relativi al DM sugli incentivi per la condivisione dell'energia.

- tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo, senza rientrare nel limite del 30% di potenza previsto dall'art. 31, c. 2, lett. d) del D. Lgs. 199/21, in quanto non rientranti nella definizione di “impianti esistenti”.




IL RUOLO DELLA REGIONE PIEMONTE



IL SUPPORTO DELLA REGIONE PIEMONTE

IL RUOLO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE

- Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti di CER
- Creazione di un network regionale di CER
- Organizzazione di momenti di informazione e condivisione dei risultati dei progetti
- Organizzazione di eventi pubblici di disseminazione e comunicazione
- Interlocuzione con stakeholders istituzionali nazionali per la creazione di condizioni abilitanti allo sviluppo di progetti di CER (ARERA, GSE, MISE, Distributori di energia)
- Supporto alla candidatura per l'accesso a finanziamenti europei



IL QUADRO NORMATIVO

IL RUOLO DI IMPULSO DELLA REGIONE PIEMONTE

Con Legge Regionale n. 12 del 03 agosto 2018, La Regione Piemonte ha approvato la prima Legge Regionale sull'istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili

ATTUAZIONE

Legge Regionale 12/2018

*Promozione
dell'istituzione delle
Comunità Energetiche*

DGR n. 18-8520 dell'8/03/2019

- *Requisiti minimi per le CER*
- *Contenuti protocollo d'intesa istitutivo*
- *Contenuti del bilancio energetico e del documento strategico*
- *Modalità di promozione e sostegno finanziario alle attività di studio funzionali all'istituzione delle CER*

4 Progetti pilota di CER:

- Comune di Scalenghe
- Unione Montana Valle Susa
- Comune di Ostanza
- Unione Montana Valle Maira





IL SUPPORTO DELLA REGIONE PIEMONTE

GUIDA ALLE CER


E' stata avviata una collaborazione con stakeholders locali (Fondazione Compagnia San Paolo, Energy Center) per la messa a punto di iniziative di supporto alle CER

Principale target group: Comuni

Principali contenuti:

- Cos'è una CER
- Perché avviare una CER
- Come strutturare un investimento
- Alcuni esempi
- Attenzione al concetto di povertà energetica


<https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Guida-CER-Impatto-Sociale-versione-2-18.07.2022.pdf>



IL SUPPORTO DEL PNRR


Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo

- L'ENEA prevede che nel 2050 i prosumer saranno ben 264 milioni e produrranno fino al 45% dell'elettricità rinnovabile dell'intera UE.
- L'investimento punta a sostenerli anche in Italia, garantendo alle comunità energetiche le risorse per installare circa **2.000 MW di nuova capacità di generazione di rete elettrica**, grazie a cui verranno prodotti circa 2.500 GWh annui e si ridurranno le emissioni di gas serra di 1,5 milioni di tonnellate.
- L'obiettivo è quello di diffondere la sperimentazione dell'auto-produzione di energia nelle aree in cui avrà un maggiore impatto sociale e territoriale: **CER in comuni con meno di 5.000 abitanti**, così da sostenere l'economia dei piccoli centri, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzare la coesione sociale.




- Il supporto sarà un finanziamento a tasso agevolato (e fondo perduto?)
- La misura dovrebbe essere avviata nel 2023 e conclusa nel 2025
- Sono stati stanziati 2.2 Miliardi di Euro (Piemonte ipotesi 251 Milioni di euro)
- La misura è ancora da avviare
- La modalità di gestione non è ancora nota

IL SUPPORTO DEL PNRR




<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/promozione-rinnovabili-per-le-comunita-energetiche-e-l-auto-consumo.html>



IL SUPPORTO DEL PNRR

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "I 2,2 miliardi della misura Pnrr sulle Comunità Energetiche potranno essere concessi a fondo perduto".

Lo comunica il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin (FI), annunciando che l'Italia è riuscita a ottenere dalla Commissione Europea il via libera all'utilizzo della misura nella modalità a fondo perduto, anziché del prestito. Il decreto relativo sarà firmato all'inizio del 2023.



ATTUALI PROBLEMATICHE

LE INCERTEZZE

- Tempi di attivazione del portale (ci sarà una disciplina transitoria?)
- Tempi e modalità per l'accesso ai finanziamenti

Sono comunque disponibili risorse online per l'accesso a informazioni (GSE, ENEA, Fondazione Compagnia San Paolo, Regione Piemonte, ecc...)

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

COSA SONO	REQUISITI DI ACCESSO	CONTRIBUTI SPETTANTI	ACCESSO AL SERVIZIO
TEMPISTICHE E PAGAMENTI	DOCUMENTI		




GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Da oggi cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali e autorità locali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti pulite.

COME?
Formando un gruppo di autoconsumo collettivo o una comunità energetica rinnovabile.
Scopri di più nel video dedicato

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola". Questo grazie all'entrata in vigore del [decreto-legge 162/19 \(articolo 42bis\)](#) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la




IL SUPPORTO DELLA REGIONE PIEMONTE

INTERLOCUZIONE CON I DISTRIBUTORI

Richiesta di un tavolo tecnico per definire su base Regionale e in pendenza di un assetto definito di una mappatura delle aree sottese alle cabine primarie, nonché alle aree di sofferenza della rete per una migliore progettazione degli interventi.

Interlocuzione richiesta a e-Distribuzione per casi pilota da estendere al territorio regionale.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

